



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 14 dicembre 2007

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

RIUNIONE VENERDÌ 14.12.2007 – INIZIO ORE 10.30

1) Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO ORDINANZA interlocutoria

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)

2) Ricorso BOLOGNA F.C. 1909 RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Bologna/Chievo Verona del 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)

3) Ricorso PROCURATORE FEDERALE PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al signor Doronzo la sanzione dell'ammontazione.

avverso il proscioglimento del sig. Doronzo Pietro, Segretario dell'A.S. Bari S.p.A., a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 1 e 8, comma 2 C.G.S. anche in relazione all'art. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007)

4) Ricorso GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Roma del 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

Visto l'immediato verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 let. D) C.G.S.; tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l'ammontare della sanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, p.q.m. riduce la sanzione al minimo edittale di € 10.000,00 ex art. 13 comma 6 C.G.S..

5) Ricorso UDINESE CALCIO S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Dossena Andrea seguito gara Roma/Udinese del 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per una giornata unitamente all'ammenda di Euro 10.000,00.

6) Ricorso A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno / Sampdoria del 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

RESPINTO